

REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanziano, in regime di gestione concorrente, soltanto le spese sostenute in conformità del diritto comunitario. I pagamenti indebiti effettuati dagli Stati membri ai beneficiari che non derivano da irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽²⁾, ma da errori commessi dalle amministrazioni nazionali, non sono effettuati in conformità del diritto comunitario e, pertanto, non devono essere finanziati dal bilancio comunitario. Per tale motivo detti pagamenti indebiti, se non sono stati recuperati dagli Stati membri entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere esclusi dai resoconti annuali degli organismi pagatori. Di conseguenza, tali pagamenti non devono essere inclusi nelle tabelle di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 ⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, all'atto della trasmissione dei conti annuali, gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero. Nella tabella gli Stati membri indicano separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti e gli importi per i quali è stato deciso di non procedere al recupero. Al fine di facilitare la liquidazione dei conti degli organismi pagatori da parte della Commissione, nei conti deve essere indicato l'importo totale a carico del bilancio comunitario e l'importo totale a carico del bilancio dello Stato membro, secondo quanto disposto, rispettivamente, per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché l'importo totale a carico del bilancio della Commissione, secondo quanto

disposto rispettivamente per il FEAGA dall'articolo 32, paragrafo 6, e per il FEASR dall'articolo 33, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

- (3) A fini contabili, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, nell'ambito dei conti annuali, informazioni sugli importi da recuperare diversi da quelli risultanti da errori commessi dalle amministrazioni nazionali o da irregolarità commesse dai beneficiari, come ad esempio gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità. A tal fine occorre aggiungere un modello di tabella in cui riportare le informazioni richieste.
- (4) Per tenere conto di recenti cambiamenti nel settore, occorre aggiornare alcuni riferimenti relativi alla sicurezza dei sistemi d'informazione.
- (5) Occorre semplificare l'allegato III, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Contenuto dei conti annuali

I conti annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 includono:

- a) le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- b) le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

- c) le spese del FEASR, ripartite per programmi e misure. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi;
- d) dati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica, oppure la conferma che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;
- e) una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo, nei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (*), per quanto concerne il FEAGA, e l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento per quanto concerne il FEASR, corredata di spiegazioni per ogni differenza;
- f) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- g) separatamente, gli importi a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 33, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- h) la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario a seguito di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (**), incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello riportato nell'allegato III del presente regolamento;
- i) un estratto dal registro dei debitori degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e h), incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello riportato nell'allegato III bis;
- j) un sommario delle operazioni di intervento, con l'indicazione dell'entità e dell'ubicazione delle scorte alla fine dell'esercizio finanziario;
- k) la conferma che i dati relativi a ogni singolo movimento nei magazzini di intervento sono conservati negli archivi dell'organismo pagatore;

(*) GU L 171 del 23.6.1996, pag. 1.

(**) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.»;

- 2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento;
- 4) dopo l'allegato III è inserito come allegato III bis il testo contenuto nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008 e successivi i punti 1, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Il punto 3 B) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La sicurezza dei sistemi d'informazione si basa su criteri definiti in una versione applicabile, nell'esercizio finanziario di cui trattasi, di una delle seguenti norme internazionalmente riconosciute:»

b) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27002: Code of practice for Information Security management (ISO) (codice di buona pratica per la gestione della sicurezza delle informazioni),»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Modello di tabella di cui all'articolo 6, lettera h)

Gli Stati membri forniscono, per ciascun organismo pagatore, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera h), utilizzando la seguente tabella:

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|
| Organi- simo pa- gatore | Fondo [riferimento al regola- mento (CE) n. 1290/2005, articoli 3 o 4] | (Esercizio finanzia- rio) | Unità moneta- ria | Numero di identi- ficazione del caso | Codice di identi- ficazione ECR, se previ- sto (!) | Caso in- cluso nel registro dei debi- tori? | Identifi- cazione del bene- ficiario | Pro- gramma concluso? (solo per il FEASR) | Esercizio finanzia- rio del l'accerta- mento primario di irrego- larità | Soggetto a proce- dimento giudiziaz- rio | Importo originario da recu- perare | Importo totale ret- tificato (intero periodo di recu- pero) | Importo totale re- cuperato (intero periodo di recu- pero) | Importo dichia- rato irri- cevibile | Esercizio finanzia- rio del l'accerta- mento dell'irre- cuperabi- lità | Ragioni dell'irre- cuperabi- lità | Importo rettifi- cato (nell'e- sercizio finanzia- rio n) | Importo recupe- rato (nell'e- sercizio finanzia- rio n) | Importo il cui recupero è in corso | Importo da accre- ditare ai bilanci nazionali |
| | 3/4 | | | | | sì/no | | | | sì/no | | | | | | | | | | |
| | 3/4 | | | | | sì/no | | | | sì/no | | | | | | | | | | |
| | 3/4 | | | | | sì/no | | | | sì/no | | | | | | | | | | |
| | 3/4 | | | | | sì/no | | | | sì/no | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(!) Codice per l'identificazione univoca dei casi notificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).»

